



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBOLINI e PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF
a finalità scelte dai contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. – La buona prova del meccanismo del «cinque per mille» (consistente nella facoltà data ai contribuenti IRPEF di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille dell'imposta ad organizzazioni non lucrative rientranti in un elenco formato in via amministrativa sulla base delle richieste pervenute), nei primi due anni di applicazione 2006 e 2007, ci induce a proporre la messa a regime della misura, che è rimasta finora affidata alle singole leggi finanziarie (si vedano articolo 1, commi 337 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il periodo sperimentale è stato infatti superato con pieno successo, come dimostra innanzi tutto la forte adesione, superiore alle aspettative più ottimistiche, alla prima annualità operativa (dichiarazioni 2006 dei redditi 2005).

Secondo i dati consuntivi resi noti recentemente dall'Agenzia delle entrate, il cinque per mille è stato infatti enucleato da circa il 60 per cento dei contribuenti, per un gettito di circa 400 milioni di euro.

Per quanto riguarda la seconda annualità operativa, come largamente prevedibile, si evidenzia un ancor più forte tasso di adesione nella platea dei contribuenti, per una potenzialità di gettito superiore a 500 milioni di euro.

Nel proporre pertanto la stabilizzazione della misura a partire dal prossimo anno finanziario 2009, si intende guardare al *welfare* non come ad un capitolo di spesa quanto piuttosto ad una leva dello sviluppo, ad uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio, coinvolgendo la libertà attiva dei cittadini.

L'obiettivo del presente disegno di legge è di evitare qualsiasi rischio di interruzione del flusso del «cinque per mille» e sottrarlo responsabilmente all'alea delle leggi di bilancio annuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2009, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

2. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale derminato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1 è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, riconosciute come parti sociali.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.

